

COMUNE DI INVORIO  
*Provincia di Novara*

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
 n. 6 del 28/02/2002

**OGGETTO:**

**LEGGE 109/98 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: REGOLAMENTO  
 APPLICAZIONE ISEE CONNESSA ALL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E  
 SERVIZI COMUNALI AGEVOLATI**

L'anno duemiladue addì ventotto del mese di febbraio alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta Pubblica di 1a convocazione il Consiglio Comunale.

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
EMPIRI SILVIO	SINDACO	X	
D'AMBROSIO PAOLO	CONSIGLIERE	X	
BARRIERA LUCIANO	CONSIGLIERE	X	
MONACO GIOVANNI	CONSIGLIERE		X
* SADOCCO DANIELE	CONSIGLIERE	X	
BASSETTI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
VICARI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	
CURELLA ALFONSO	CONSIGLIERE	X	
GUIDETTI PAOLA	CONSIGLIERE	X	
TIEGHI GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
PICOZZI IVANO	CONSIGLIERE	X	
BONELLI SILVANO	CONSIGLIERE	X	
OIOLI GIOACHINO	CONSIGLIERE	X	
PASTORE GIANPIERO	CONSIGLIERE	X	
PINNA GIOVANNI	CONSIGLIERE		X
ZANINETTA GIANFRANCO	CONSIGLIERE	X	
LO MASCOLO PASQUALINO		X	
TOTALE		15	02

Assistono alla seduta il Segretario Comunale Signor PASSERINI DR. FABIO il quale provvede alla redazione del presente verbale ed i seguenti Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

RAGAZZONI JOSETTA - VALLONE GRAZIELLA - STEFANETTI WALTER - SACCO PIETRO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PICOZZI IVANO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'oggetto sopra indicato.

\* IL CONSIGLIERE SADOCCO DANIELE RISULTA PRESENTE A SEGUITO DELLA SURROGA IN DATA ODIERNA DI CUI AL PROPRIO ATTO N. 1

**IL CONSIGLIO COMUNALE****PREMESSO**

Atteso che partecipa all'Assemblea il Consigliere Sig. Sadocco Daniele surrogante come da deliberazione n. I in data odierna;

Che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 della legge n. 449/97 è stato emanato il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, con cui sono stati definiti criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, attraverso il calcolo di un indicatore (indicatore della situazione economica equivalente, di seguito citato come ISEE), tendenzialmente uniforme per tutto il territorio nazionale e individuato grazie alla combinazione di elementi reddituali e patrimoniali, in rapporto con un coefficiente numerico parametrato al numero dei componenti il nucleo familiare e a peculiari situazioni socio economiche del nucleo stesso (es. Presenza di familiari con handicap, presenza di figli minori e di un solo genitore, ecc)

Che sono state emanate disposizioni regolamentari per l'attuazione e gli ambiti di applicazione di detta normativa, con DPCM 7 maggio 1999 n. 221;

Che, inoltre con DPCM n. 305/99 e Decreto Ministeriale 29/7/99 è stata completata la pubblicazione della normativa di attuazione del citato Decreto Legislativo n. 109/98;

Che, in attuazione di quanto previsto all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 109/1998, sono state emanate disposizioni integrative e correttive del decreto stesso, con Decreto Legislativo n. 130/2000;

Che, in particolare, l'art. 2 del nominato Decreto Legislativo n. 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, indica le modalità di individuazione del nucleo familiare di riferimento per la determinazione dell'indicatore della situazione economica:

Che il citato art. 2 dispone altresì che l'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicati alla tabella 1 - parte I, del decreto Legislativo n.- 130/2000, combinata con l'indicatore della situazione economica patrimoniale, nella misura del 20% dei valori patrimoniali, come definiti nella parte II della citata Tabella 1;

Che, ai sensi del citato Decreto Legislativo, gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere criteri integrativi di selezione dei beneficiari, e che, per particolari prestazioni, possono assumere, come unità di riferimento, una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti di cui al citato art. 2 del Decreto Legislativo n. 109/98, come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;

Che, inoltre l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 109/98, dispone che le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE siano fornite dai cittadini tramite apposita dichiarazione sostitutiva, a norma della legge n. 15/68, di validità annuale, da presentare ai Comuni, o ai centri autorizzati di assistenza fiscale, alle amministrazioni a cui viene richiesta la prima prestazione, o all'INPS, e che questi soggetti rilascino un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica;

Che il Decreto Legislativo n. 130 del 3.05.2000 stabilisce che l'INPS calcola l'ISEE, sulla base delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, e lo rende disponibile ai richiedenti stessi e agli enti erogatori di prestazioni sociali presso cui è stata inoltrata la richiesta;



Che la citata normativa prevede altresì l'attivazione di controlli circa la veridicità della dichiarazione, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con il Ministero delle Finanze;

Che il Decreto Legislativo n. 130/2000 rinvia a normativa regolamentare per la disciplina dei casi particolari in merito alla composizione del nucleo familiare e di dettaglio per la determinazione di modalità attuative dello stesso;

Preso atto inoltre che agli Enti erogatori di prestazioni sociali è assegnato un termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 130/2000 per individuare, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto stesso, con possibilità di differire l'attuazione della disciplina non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto che precisa i criteri di individuazione del nucleo familiare per casi particolari;

Che con DPCM 4/4/2001 n. 242 e DPCM 18/5/2001 è stata emanata la normativa di attuazione dei citati decreti legislativi;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Visto il vigente statuto comunale

Visto il D.Lgs.vo 267/2000 ed il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del responsabile del servizio interessato;

Con voti favorevoli unanime dai 15 consiglieri presenti, contrari 0, astenuti nessuno;

#### **DELIBERA**


Di approvare il regolamento per l'applicazione dell'ISEE connesso ai servizi e benefici erogati dal Comune di Inverio, come allegato alla presente per n. 9 articoli;

Di dare atto che esso troverà applicazione in sede di erogazione dei seguenti ausili e benefici istituiti presso l'Ente:

- 1) servizi sociali
  - a) soggiorni climatici anziani
  - b) integrazione rette casa di riposo IPAB di Inverio
  - c) integrazione retta IPAB Asilo G. Curioni
  - d) Assistenza domiciliare
  - e) minimo vitale
- 2) servizi scolastici
  - a) servizio ristorazione alunni
  - b) servizio trasporto alunni

Di dare atto che il presente regolamento è da ritenersi efficace nel perdurare della disciplina ISEE, tenuto conto dei connotati sperimentali conferitegli dalla disciplina istitutiva in premessa integralmente richiamata.

Con successiva votazione unanime e separata si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI INVORIO

Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE CONNESSA ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con deliberazione consiliare n. 6<sup>3</sup> del 28.02.2002

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati ad esso demandati ai sensi del D.P.R. 617/77, dell'art. 13 del D.Lgs.vo 267/2000, dalla L. 59/97 del D.Lgs.vo 112/98 e dalla L.R. 44/2000.
2. Le norme del presente regolamento costituiscono quadro di riferimento per tutti i servizi di cui al comma primo erogati dal Comune. Esse si applicano per tutti gli ambiti di seguito specificati e saranno comunque estese a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge concernenti prestazioni attribuite o conferite allo stesso ente locale:

1) servizi sociali

- a) soggiorni climatici anziani
- b) integrazione rette casa di riposo IPAB di Invorio
- c) integrazione retta IPAB Asilo G. Curioni
- d) Assistenza domiciliare
- e) minimo vitale

2) servizi scolastici

- a) servizio ristorazione alunni
- b) servizio trasporto alunni

Art. 2

Indicatore della situazione economica (I.S.E.)

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica, intesa e meglio specificata all'art. 3.
2. In deroga generale al comma precedente, e perquanto descritto all'art. 3, per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo familiare di riferimento è costituito dal solo richiedente e dal coniuge purchè non legalmente ed effettivamente separato.
3. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati secondo le modalità specificate nella L. 109/98 come modificato con D.Lgs.vo 130/2000 e regolamentato con DPCM 7 maggio 99 n. 221.

Art. 3

Famiglia anagrafica e soggetti a carico a fini IRPEF

1. Per famiglia anagrafica, tenuto conto della facoltà di cui all'art. 3 comma 2 della L. 109/98, si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme "di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" (articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223), fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti. Per le donne coniugate o vedove, occorre indicare il cognome da nubile. Ai fini del presente regolamento ciascun soggetto appartiene ad un unico nucleo familiare.

2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini dell'IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
  - a) della persona di cui famiglia anagrafica fa parte
  - b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile;
3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini dell'IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
4. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
  - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
  - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
  - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento della residenza familiare;
  - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali
5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè, risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini dell'IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini dell'IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

#### Art- 4 Modalità attuative e disposizioni generali

1. Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale, nel determinare annualmente le tariffe, stabilirà il livello della situazione economica equivalente entro il quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni
2. Inoltre, per ogni ambito di applicazione dell'ISEE, definisce la percentuale di contribuzione posta a carico degli utenti o la percentuale di compartecipazione del Comune al costo dei servizi, con riferimento alle diverse fasce ISEE. Per gli interventi previsti nell'ambito del "minimo vitale" quali contributi riscaldamento o altri bisogni essenziali, la soglia ISEE viene fissata dalla Giunta per singolo individuo, rapportata alla scala di equivalenza di cui all'art. 9 del D.Lgs.vo 130/2000. I contributi e le agevolazioni concesse dal Comune dovranno comunque essere compatibili con le

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte, anche in parte, alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta che siano in grado di intervenire economicamente in favore dell'interessato, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti sarà calcolata come specificato all'art. 4 e seguenti del presente regolamento.

Qualora i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato, ferme restando la normativa e ogni disposizione di legge riferita a soggetti che presentino handicap grave e permanente.

#### Art. 8

##### Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato sia dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

#### Art. 9

##### Validità e pubblicità del regolamento

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi del D.Lgs.vo 267/2000, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione, ai sensi dello Statuto comunale.

2. In sede di prima attuazione esso si applica solamente per quei servizi per i quali è necessario determinare la situazione economica degli utenti successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.


INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Indicatore della situazione economica (I.S.E.)
- Art. 3 - Famiglia anagrafica e soggetti a carico a fini IRPEF
- Art. 4 - Modalità attuative e disposizioni generali
- Art. 5 - Modalità applicative
- Art. 6 - Competenze
- Art. 7 - Parenti tenuti agli alimenti
- Art. 8 - Norme integrative
- Art. 9 - Vigenza e pubblicità del regolamento



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
PICOZZI IVANO



IL SEGRETARIO  
PASSERINI DR. FABIO


IL SINDACO  
Stilio Empirri

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

13 MAR. 2002

il ..... 13 MAR. 2002



IL SEGRETARIO COMUNALE  
PASSERINI DR. FABIO

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data ..... 24 MAR. 2002, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

in quanto immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4)

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 comma 3) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

in quanto/ ma soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 comma 1

in quanto soggetta a controllo eventuale ai sensi dell'art. 127

comma 1     comma 3   

Trasmessa al CO.RE.CO. di Novara con elenco n. in data

Elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data ..... (art. 133, comma 2)

per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art. 134 comma 1)

per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (art. 134 e 1). Provv. n. .... del .....

2 MAR. 2002



IL SEGRETARIO COMUNALE



# COMUNE DI INVORIO

Provincia di Novara

\* \* \* \* \*

Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N.6 del 28.02.2002

Con riferimento alla proposta di deliberazione riguardante: " L. 109/98 e succ. modifiche ed integrazioni: regolamento applicazione ISEE connessa all'accesso alle prestazioni e servizi comunali agevolati"

Invorio, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pareri espressi in applicazione art. 49 D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere favorevole.

Invorio, li 28 FEB. 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Pareri espressi in applicazione art. 49 D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere favorevole.

Invorio, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art 61 del regolamento di contabilità approvato con C.C. n. 61 del 29.09.1998

Il responsabile del Servizio Finanziario, ai fini dell'assunzione del relativo impegno di spesa

ATTESTA

che la spesa, ammontante a complessive L. ...., trova idonea copertura finanziaria nelle somme stanziare nel bilancio di previsione, Codice....., e che la stessa è stata impegnata sul relativo intervento.


Invorio, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Deliberazione CC N. 6 /02

Il Segretario Comunale, richiestone dal Consiglio Comunale, esprime il proprio parere di conformità sul presente atto, sia alle leggi che allo Statuto che ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - D.Lgs. vo 18/08/2000 n. 267.

Invorio, li ..... 28 FEB. 2002



IL SEGRETARIO COMUNALE

